SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. **381.**

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Volpedo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2004.

Rimozione del sindaco del comune di Copparo e scioglimento del consiglio comunale . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002 . . . . Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996 . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Achihaei Radu Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 15

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Pelo Aliona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 16

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Engstrom Peter Bengt Erik di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alternativa agricola», in Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Consorzio Agri Sud», in Taranto . . . . Pag. 17

DECRETO 9 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», in Massa . . . . Pag. 18

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 settembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 366/1998 Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxime» . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside» . . Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Boniscontro e Gazzoni» . . . . Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin» . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biodermatin» . . . . Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prometazina Bioprogress». Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alkeran». Pag. 24

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità» . . . . Pag. 25

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hederix Plan» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pyralvex». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide-5-mononitrato» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Altan». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flussorex» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arial». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angizem». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tildiem». Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubimaior» . . . . Pag. 29

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito . . . . Pag. 29

Ministero delle attività produttive:

Modifica del decreto 3 maggio 2001 di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e di approvazione della convenzione alla società ASM Terni S.p.a. per il comune di Terni . . . . Pag. 30

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni dalla società Enel distribuzione S.p.a. alla società ASM Brescia S.p.a . . . . Pag. 30

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Aumento del capitale sociale di «BPV Vita S.p.a.», in Verona . . . . Pag. 30

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 30

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. **381.**

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, e l'articolo 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Gli articoli da 1 a 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1 *(Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — *1.* La Scuola superiore della pubblica amministrazione — di seguito denominata Scuola — è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Sono compiti della Scuola:

a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

c) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione e l'attuazione di forme di cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza; nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;

f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

g) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;

h) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali, nonché la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso apposite convenzioni con case editrici.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.

4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.

5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

Art. 2 *(Organi e struttura della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — *1.* Sono organi della Scuola:

a) il comitato di indirizzo;

b) il direttore;

c) il comitato operativo;

d) il dirigente amministrativo.

2. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto come segue:

a) dal direttore;

b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante;

c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;

d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;

e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo rappresentante;

f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;

g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo è riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facoltà di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:

a) fornisce gli indirizzi sulle attività della Scuola;

b) approva il programma annuale, presentato dal direttore, di cui all'articolo 6, comma 1;

c) adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. Alle riunioni del comitato di indirizzo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, per le questioni inerenti alla sua diretta competenza.

3. Il direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Il direttore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, professori universitari di ruolo o soggetti equiparati, magistrati ordinari, amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, avvocati dello Stato almeno alla terza classe di stipendio e consiglieri parlamentari. Il direttore può essere, altresì, scelto tra soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. Il direttore resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

4. Il direttore, in qualità di vertice dell'istituzione, in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 6, comma 1, assicura lo svolgimento delle attività istituzionali ed è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore, ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

5. Il comitato operativo è composto dal direttore, che lo presiede, e da tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i componenti del comitato di indirizzo. La competenza in ordine alla nomina non può formare oggetto di delega. La nomina a membro del comitato operativo e la partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato operativo è riunito su convocazione del direttore che lo presiede. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il direttore può invitare a partecipare alle riunioni del comitato operativo, senza diritto di voto, il dirigente amministrativo, i responsabili di settore, i responsabili di area ed i responsabili di sede, quando la loro partecipazione è opportuna in relazione all'oggetto della riunione. Il comitato operativo è organo consultivo del direttore sulle materie che questi intenda sottoporre al suo esame ed adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5.

6. Il dirigente amministrativo è scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti ed è incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, su proposta del direttore. Il dirigente amministrativo resta in carica per quattro anni e può essere confermato.

7. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione amministrativa ed esercita le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo, dal regolamento e dalle delibere di cui all'articolo 5. L'ufficio del dirigente amministrativo è di livello dirigenziale generale.

8. Il direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle attività didattiche e scientifiche di cui al comma 4, dai responsabili di settore, ai quali sono attribuiti specifici ambiti di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola. I responsabili di settore, in numero non superiore a sei, sono nominati dal direttore della Scuola e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive. I responsabili di settore sono scelti tra dirigenti o soggetti equiparati, professori universitari e magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra chi possieda comunque una comprovata qualificazione professionale nel settore dell'alta formazione pubblica e privata, nazionale o straniera. I responsabili di settore restano in carica per due anni, salvo conferma. Ad essi possono venire affidate risorse umane e finanziarie in conformità agli obiettivi loro assegnati. Il direttore affida ad uno di essi il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il direttore può comunque delegare le funzioni didattiche e scientifiche ai responsabili di settore, ivi comprese le attività di raccordo della Scuola con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

9. Il direttore e i responsabili di settore, se dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, secondo i rispettivi ordinamenti ed anche in deroga ai limiti temporali da essi previsti.

10. Il direttore e i responsabili di settore, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico dei responsabili di settore è incrementato da un'indennità di carica stabilita, nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola, con le delibere di cui all'articolo 5.

11. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili.

12. Il direttore si avvale di responsabili di area, scelti dallo stesso nell'ambito dei docenti collocati fuori ruolo, ai quali compete assicurare la qualità didattica e scientifica nelle aree di rispettiva competenza. La durata degli incarichi dei responsabili di area è stabilita dal direttore, secondo quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 5 e comunque per un periodo non superiore ai quattro anni, salvo conferma. Il loro numero non può essere superiore a dieci.

13. I dirigenti della Scuola sono nominati dal direttore, sentito il comitato operativo e, per quanto di sua competenza, il dirigente amministrativo.

Art. 3 *(Sede centrale e sedi distaccate della Scuola superiore della pubblica amministrazione)*. — *1.* La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato.

3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.

4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 5.

5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.

Art. 4 *(Incarichi)*. — *1.* La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

2. I docenti di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentiti gli eventuali responsabili di area, con le modalità stabilite nelle delibere di cui all'articolo 5. Gli incarichi ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il comitato operativo.

4. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento. Con le delibere di cui all'articolo 5 può essere stabilito un incremento del compenso, anche ad effetto limitato nel tempo e nei limiti delle risorse economico-finanziarie della Scuola. Tale incremento è posto a carico del bilancio della Scuola mediante utilizzo delle risorse derivanti per attività svolte per conto terzi.

5. Ai docenti incaricati di responsabilità di area, nonché di altri specifici incarichi per il funzionamento della Scuola, spetta un compenso stabilito con le delibere di cui all'articolo 5 in misura comunque non superiore ad un quinto del compenso spettante al direttore. Tale compenso è posto a carico del bilancio della Scuola.

6. Il numero complessivo dei docenti di cui al comma 4 non può superare le trenta unità.

Art. 5 *(Organizzazione interna, funzionamento e regolamento contabile e finanziario)*. — *1.* Il direttore definisce con proprie delibere, sentito il comitato operativo e per quanto di sua competenza il dirigente amministrativo, l'organizzazione interna della Scuola e detta le ulteriori disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; stabilisce altresì le modalità di attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 4 e degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi.

2. Le delibere di cui al comma 1 sono soggette all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato. Le delibere con cui si determinano le indennità di carica dei responsabili di settore, gli incrementi del compenso dei docenti di cui all'articolo 4, comma 4, ed il compenso spettante ai docenti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sono sottoposte anche all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione deve essere esercitata entro trenta giorni dal ricevimento delle delibere. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. Il regolamento contabile e finanziario della Scuola è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, sentito il direttore della Scuola.

Art. 6 *(Programmazione e dotazione finanziaria della Scuola)*. — *1.* La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il direttore, sentito il comitato operativo ed il dirigente amministrativo, anche al fine di consentire la determinazione di detta dotazione minima finanziaria, nonché i capi dipartimento o i titolari degli uffici dirigenziali generali responsabili del personale delle amministrazioni statali e della loro formazione, eventualmente riuniti in conferenza, sottopone per l'approvazione al comitato di indirizzo un programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio. Dopo l'approvazione il programma è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro della funzione pubblica, ove nominato.

2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati.

3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento delle sedi, del personale non docente della Scuola e dei docenti inseriti nel ruolo di cui all'articolo 4, comma 4, salvo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 4 e 5.

Art. 7 *(Disposizioni transitorie)*. — *1.* I fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attività.

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività formativa della Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al termine del rispettivo mandato. A tal fine il segretario assume le funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa dalle proprie funzioni al momento della nomina del comitato operativo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

3. Fino all'adozione di nuove delibere ai sensi dell'articolo 5 continua a trovare applicazione, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto legislativo, la delibera relativa all'organizzazione interna e al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione adottata in data 9 dicembre 1999 ed approvata dal Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre 1999, e successive modificazioni.

4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8 *(Riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze)*. — *1.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, all'articolo 2, commi 4 e 10, all'articolo 3, comma 3, all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 5, comma 1, nonché i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del presente decreto legislativo, costituiscono criteri direttivi per il regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere *s)* e *t)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-r) (omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— L'art. 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.».

Note all'art. 1:

Articolo unico - Sub art. 1.

— L'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per il titolo vedi nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 32 *(Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero)*. — 1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.».

— L'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è il seguente:

«Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».

Articolo unico - Sub art. 2.

— L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

Articolo unico - Sub art. 8.

— L'art. 17, commi 3 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. *(Omissis)*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

04G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 dicembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2583.13-4 Gab. del 6 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta de' Conti (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Nappi.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Volpedo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) ed il sindaco, nella persona del sig. Pier Angelo Rosa;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 32 del 14 novembre 2003, da nove consiglieri su dodici assegnati al comune di Volpedo;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Paola Fioravanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettati al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier Angelo Rosa.

Successivamente, in data 31 ottobre 2003, cinque consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 32 del 14 novembre 2003 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 389/A.C./Area II del 20 novembre 2003 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volpedo (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Paola Fioravanti.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola De Palma è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 1° dicembre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2368/03/Gab. del 2 dicembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola De Palma.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) ed il sindaco, nella persona del sig. Pier Luigi Fedele;

Considerato che, in data 31 ottobre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Bianchetto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettati al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier Luigi Fedele.

Il citato amministratore, in data 31 ottobre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2904/13.4/GAB. del 25 novembre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scoglimento del consiglio comunale di San Pietro Mosezzo (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Bianchetto.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A00481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2004.

Rimozione del sindaco del comune di Copparo e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Davide Tumiati è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Copparo (Ferrara) nelle consultazioni del 13 giugno 1999;

Visto che il predetto amministratore, nell'espletamento delle funzioni proprie della carica ricoperta, si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell'ente;

Considerato che la mancata ottemperanza alla diffida connota la persistenza della grave violazione di legge, in considerazione del carattere di doverosità ed obbligatorietà sancito dall'ordinamento in ordine alla copertura delle sedi vacanti di segreteria e riconosciuto in sede giurisdizionale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Davide Tumiati, sindaco del comune di Copparo (Ferrara), è rimosso dalla carica.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Copparo (Ferrara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sig. Davide Tumiati, eletto sindaco del comune di Copparo (Ferrara) nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, si è reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta.

In particolare, l'amministratore non ha avviato la procedura di nomina del titolare della sede di segreteria del comune, rimasta vacante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, nonostante fosse stato richiamato ad ottemperare al predetto obbligo di legge, fin dal 2000, sia dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con numerosi e reiterati inviti, sia dal prefetto di Ferrara, con diffida in data 31 gennaio 2001. Detti provvedimenti hanno peraltro formato oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale.

In esito alla prima delle impegnative prodotte, il T.A.R. del Lazio, con sentenza del 25 febbraio 2003, ha rigettato il ricorso ritenendo doveroso e obbligatorio l'avvio della procedura in questione da parte del sindaco e legittima la designazione di un reggente nelle more della definizione della procedura di nomina del segretario titolare da parte dell'Agenzia, in base alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Nonostante l'espresso richiamo operato dalla pronuncia giurisdizionale all'obbligatorietà dell'adempimento in questione, l'amministratore persisteva nel rifiuto di dare avvio alla procedura di nomina del segretario titolare.

A corollario di tale atteggiamento dilatorio il sindaco si è altresì reiteratamente reso inadempiente anche in ordine all'obbligo prescritto dalla normativa richiamata, di consentire l'insediamento nella reggenza nella sede resasi vacante, del segretario designato, a partire dal 2000, dall'Agenzia, nelle more della definizione delle procedure di copertura della sede di segreteria.

L'amministratore infatti non ha per lungo tempo consentito al reggente incaricato di prendere servizio, confermando, nell'ufficio, il vicesegretario in servizio al momento del verificarsi della vacanza, che rimaneva pertanto in carica ben oltre i termini di legge, in carenza anche dei requisiti prescritti per l'assegnazione della titolarità di quella sede in base al nuovo assetto normativo in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

Anche a seguito della predetta pronuncia del T.A.R., l'amministratore non ha consentito l'insediamento del reggente da ultimo designato dalla sezione regionale dell'Agenzia con provvedimento del 26 marzo 2003 ed ha persistito nell'inadempimento anche a seguito di espressa specifica diffida da parte del prefetto, in data 3 giugno 2003, di cui ha peraltro chiesto l'annullamento in via giurisdizionale.

Nel rigettare l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il T.A.R. del Lazio aveva respinto la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Consiglio di Stato ha dichiarato, con ordinanza del 15 luglio 2003, la legittimità del provvedimento di nomina del reggente e della relativa diffida.

Solo a seguito delle dimissioni presentate dal vicesegretario, il sindaco ha consentito, il 21 luglio 2003, l'insediamento del reggente.

Pur avendo ottemperato a tale obbligo, l'amministratore non ha comunque provveduto ad avviare la procedura per la copertura della sede.

Il 29 settembre 2003 il prefetto ha nuovamente diffidato l'amministratore a porre in essere il prescritto adempimento entro dieci giorni, con l'espressa indicazione che in caso di inottemperanza nel termine assegnato, sarebbe stata applicata la misura sanzionatoria di rimozione, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'infruttuoso decorso del termine indicato nella diffida che ha formato oggetto di nuova impugnativa da parte del sindaco, ha integrato la fattispecie della grave e persistente violazione di legge.

Il prefetto di Ferrara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Davide Tumiati dalla carica di sindaco, in data 4 dicembre 2003.

Dal contesto della vicenda è dato evincere la sussistenza di una condotta posta in essere dal sindaco in violazione della legge, come accertato, nella fattispecie, sia in via giurisdizionale, sia dal prefetto, che assume rilevanza anche in relazione ai requisiti della gravità e della persistenza.

Con la sentenza citata, il T.A.R. del Lazio ha infatti ribadito che l'ordinamento esige che si proceda con carattere di doverosità ed obbligatorietà alla copertura delle sedi vacanti di segreteria, nel termine previsto dalla legge, attraverso la nomina di un segretario titolare scelto fra i soggetti appartenenti alla fascia di classificazione del comune richiedente accertata dalla Agenzia autonoma e che, nelle more, trascorso il termine, spetta all'Agenzia inviare, per la reggenza della sede vacante, un segretario collocato in disponibilità.

La persistenza della violazione di legge trova fondamento nella reiterazione degli atti omissivi del prescritto adempimento per la copertura della sede vacante, da un lato, e dei provvedimenti confermativi del vicesegretario, dall'altro.

La gravità della violazione di legge posta in essere dal sindaco trova riscontro nella circostanza che essa ormai si pone come atto di aperta contrapposizione alle prerogative di competenza di altre istituzioni, avendo il sindaco disatteso gli atti propositivi e risolutori assunti nel tempo dall'Agenzia e dal prefetto di Ferrara.

Le predette inadempienze incidono non solo sul funzionamento dell'ufficio di segreteria di quel comune, ma anche sull'assolvimento dei compiti istituzionali propri dell'Agenzia, quale ente preposto per legge alla gestione del procedimento per la copertura delle sedi vacanti ed alla valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di segretario.

Il delineato quadro comportamentale appare incompatibile con i criteri di legittimità che devono sorreggere l'attività amministrativa dei soggetti che rivestono cariche di vertice negli enti locali.

Si ritiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta rimozione del sindaco ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gravi e persistenti violazioni di legge.

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo, la rimozione comporta, ineluttabilmente, lo scioglimento del consiglio comunale e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con unico decreto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Copparo e, per l'effetto, lo scioglimento del consiglio comunale del medesimo ente.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro dell'interno: Pisanu

04A00482

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista la richiesta del sindaco di Venezia - Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nella città di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, pervenuta con nota prot. n. 842/2003 del 2 dicembre 2003;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00484

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione siciliana pervenuta con nota prot. n. 5866 del 23 dicembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00485

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996 concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 18 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 14 gennaio 2002, del 28 giugno 2002 e del 10 gennaio 2003 con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2003;

Viste le note del 4 dicembre 2003 e 9 gennaio 2004 dell'ufficio del commissario delegato, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di concludere le attività amministrative e contabili e di rendicontazione inerenti alla chiusura degli interventi;

Ritenuta l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla chiusura delle attività amministrative adottate dal commissario delegato - Presidente della regione Calabria, in regime straordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A00486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Achihaei Radu Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Achihaei Radu Mihail, nato a Botosani (Romania) il 7 luglio 1956, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di inginer in profilul electric, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul electric, conseguito presso l'«Istitutul Politehnic Gh Asachi Iasi. Facultatea de Electrotehnica» di Iasi in data 29 ottobre 1987 e che il titolo così conseguito di inginer in profilul electric conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 18 febbraio 2003;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) informatica;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Avellino, come da quest'ultima confermato in data 29 luglio 2002;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Achihaei Radu Mihail, nato a Botosani (Romania) il 7 luglio 1956, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione - A settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) informatica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione.

04A00418

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Pelo Aliona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Pelo Aliona, nata a B. Curri (Albania) l'8 marzo 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di avokat, di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di jurist, conseguito presso la «Universitetit te Tiranes ne degen Drejtesi» il 21 giugno 1992;

Considerato inoltre che è iscritta nella «Dhoma Kombetare e Avokatave Keshilli Drejtues», con il di licenza 1571, come attestato in data 15 maggio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pelo Aliona, nata a B. Curri (Albania) l'8 marzo 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 13 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00419

DECRETO 13 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Engstrom Peter Bengt Erik di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Engstrom Peter Bengt Erik, nato a Kyrketorp (Svezia) l'11 marzo 1972, cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svedese di civilingenjörsutbildning l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Degree of Master of Science (MSc) in applied Physics and Electrical Engineering», presso la «Linkopings Universitet-Tekniska Hogskolan» in data 16 febbraio 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Svezia, presso la soc. «Momentum Data» dal 2000 al 2003;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Engstrom Peter Bengt Erik, nato a Kyrketorp (Svezia) l'11 marzo 1972, cittadino svedese, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 13 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00420

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alternativa agricola», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Alternativa agricola», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Salvatore Mobilio in data 30 ottobre 1981, repertorio n. 66233, registro società n. 5825 c/o il tribunale di Taranto.

Taranto, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A00440

DECRETO 23 dicembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Consorzio Agri Sud», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Consorzio Agri Sud», con sede in Taranto costituita per rogito notaio Rocco D'Amore in data 24 settembre 1981, repertorio n. 2519 registro società n. 5772 c/o il tribunale di Taranto.

Taranto, 23 dicembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A00441

DECRETO 9 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Preso atto del parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, in ordine al quale non si debba più acquisire il parere della commissione stessa in casi particolari contemplati in tale parere;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, con cui dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore, nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, delle società cooperative quando l'ultimo bilancio depositato risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione;

Accertato che la società cooperativa, appresso indicata, si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottonotata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora», con sede nel comune di Massa, costituitasi il 28 gennaio 1992, per rogito notaio Maria Musto n. 753, registro società n. 8294/92 del tribunale di Massa Carrara, posizione B.U.S.C. n. 783/262717.

Carrara, 9 gennaio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A00442

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2003.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Vista la legge finanziaria n. 448 del 29 dicembre 2001 che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a 500.000 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004;

Considerato che a seguito dell'accantonamento disposto nel corso del 2002, ai sensi della legge n. 246/2002, sullo stanziamento di competenza del capitolo 8188, non è stato possibile procedere, nel corso del medesimo anno, all'impegno della somma di euro 500.000,00, a favore delle regioni e province autonome per gli interventi concernenti la mobilità ciclistica, e che lo stesso risulta iscritto nel corrente esercizio finanziario 2003 quale residuo di stanziamento, provenienza 2002, del citato capitolo 8188;

Considerato, pertanto, che le disponibilità della legge n. 448/2201 ammontano a € 1.500.000;

Vista la nota prot. n. 2984/A3TRASP dell'8 ottobre 2001 della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto fondo:

per la lettera «a» il 40% in parti uguali tra tutte le regioni e province autonome che presenteranno nuovi programmi di mobilità ciclistica a questo Ministero entro i termini fissati;

per la lettera «b» il 30% in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola regione e dagli enti locali per le finalità di cui alla legge n. 366/1998;

per la lettera «c» il 30% sulla base di quanto impegnato dalla regione nell'esercizio finanziario precedente a quello di riparto;

Vista la nota n. 5886 del 30 novembre 2001 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, eccetto per quanto riguarda la lettera *b)* nella sola parte che considera anche il cofinanziamento degli enti locali;

Considerata la necessità di confermare che, con riferimento all'art. 4 della summenzionata legge n. 366/1998, il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 50% dell'intervento ammesso a finanziamento;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni	Importo
Abruzzo	€ 84.830,47
Basilicata	€ 69.988,51
Bolzano	€ 206.019,79
Calabria	€ 54.502,59
Campania	€ 28.571,43
Emilia-Romagna	€ 103.330,40
Friuli-Venezia Giulia	€ 85.129,25
Lazio	€ 71.833,66
Liguria	€ 32.491,71
Lombardia	€ 72.729,78
Marche	€ 101.495,70
Piemonte	€ 68.429,08
Puglia	€ 32.384,89
Sardegna	€ 28.571,43
Sicilia	€ 28.571,43
Toscana	€ 28.571,43
Trento	€ 119.400,74
Umbria	€ 31.042,07
Valle d'Aosta	€ 55.634,53
Veneto	€ 196.471,11

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni espresso, come risulta da estratto di verbale, nella seduta dell'8 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d)* che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999 con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e, nell'ambito di tale struttura, viene costituita la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, con funzioni già appartenenti all'ex Direzione generale dell'aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni e le province autonome della quota del fondo relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 366/1998, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 77

ALLEGATO

RIPARTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 366/98 RECANTE "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica"

Regioni	Valore del piano	Valore interventi da realizzarsi	Punto a)	Punto b)			Punto c)			Finanz. totale (3+6+9)
			Importo	Importo Cofinanz.	%	Importo	Importo impegnato 2001	%	Importo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abruzzo	34.241.915,13	30.963.124,98	28.571,43	6.629.128,69	11,29	50.793,32	103.291,38	0,42	1.873,74	81.238,49
Basilicata	15.179.660,38	13.133.070,80	28.571,43	3.939.921,09	6,71	30.188,23	501.353,63	2,02	9.094,72	67.854,38
Bolzano	25.290.864,91	24.522.377,04	28.571,43	7.356.713,17	12,53	56.368,18	6.455.000,00	26,02	117.095,84	202.035,44
Calabria	9.697.511,19	4.131.655,19	28.571,43	1.032.913,80	1,76	7.914,33	962.417,43	3,88	17.458,57	53.944,33
Campania	12.893.673,40	12.893.673,40	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43
Emilia Romagna	31.294.466,16	6.345.176,55	28.571,43	1.291.142,25	2,20	9.892,91	3.537.280,82	14,26	64.167,44	102.631,79
Friuli V. Giulia	6.523.883,55	6.523.883,55	28.571,43	3.098.741,39	5,28	23.742,99	1.716.444,50	6,92	31.136,87	83.451,29
Lazio	14.579.333,98	14.579.333,98	28.571,43	5.273.193,82	8,98	40.403,96	0,00	0,00	0,00	68.975,38
Liguria	25.453.790,54	1.859.244,84	28.571,43	16.572,07	0,03	126,98	387.342,67	1,56	7.026,52	35.724,93
Lombardia	38.586.820,02	22.835.165,55	28.571,43	3.098.741,39	5,28	23.742,99	1.032.914,00	4,16	18.737,40	71.051,82
Marche	22.429.330,62	22.429.330,62	28.571,43	7.746.853,49	13,19	59.357,49	516.456,90	2,08	9.368,70	97.297,61
Piemonte	62.979.846,30	4.648.112,09	28.571,43	0,00	0,00	0,00	2.197.184,28	8,86	39.857,65	68.429,08
Puglia	22.749.926,40	22.749.926,40	28.571,43	464.811,21	0,79	3.561,45	0,00	0,00	0,00	32.132,88
Sardegna	14.792.358,50	14.792.358,50	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43
Sicilia	12.211.011,89	12.211.011,89	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43
Toscana	25.076.866,86	11.738.290,63	28.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.571,43
Trento	11.362.051,78	9.167.109,96	28.571,43	4.583.554,98	7,80	35.119,85	2.934.214,23	11,83	53.227,62	116.918,89
Umbria	6.221.343,10	6.221.343,10	28.571,43	301.214,19	0,51	2.307,95	0,00	0,00	0,00	30.879,37
Valle d'Aosta	4.085.174,07	4.085.174,07	28.571,43	2.042.587,04	3,48	15.650,59	568.102,59	2,29	10.305,57	54.527,59
Veneto	90.326.158,03	75.074.288,19	28.571,43	11.854.230,04	20,18	90.828,79	3.894.801,46	15,70	70.649,36	190.049,57
Totale			600.000,00	58.730.318,60	100,00	450.000,00	24.806.603,89	100,00	450.000,00	1.500.000,00

Regioni	Importo totale cofinanz.	% cofin. sul piano	Importo massimo attribuibile	Valore finanziabile	Importo ridefinito del piano	Importo finanziato con riparto precedente	Importo attribuibile	Disponibilità	Colonna 30%	Norm	Ripartizione disponibilità	Importo contributo in EURO
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Abruzzo	18.577.874,99	60,00	12.385.249,99	81.238,49	30.963.124,98	1.879.798,93	81.238,49		11,26	11,29	3.591,98	84.830,47
Basilicata	6.566.535,14	50,00	6.566.535,14	67.854,38	13.133.070,28	1.337.538,51	67.854,38		6,69	6,71	2.134,13	69.988,51
Bolzano	12.261.188,76	50,00	12.261.188,26	202.035,44	24.522.377,04	3.824.143,51	202.035,44		12,49	12,53	3.984,35	206.019,79
Calabria	2.065.827,60	50,00	2.065.827,80	53.944,33	4.131.655,19	881.243,03	53.944,33		1,75	1,76	558,26	54.502,59
Campania	7.943.204,20	61,61	4.950.469,20	28.571,43	12.893.673,40	590.236,46	28.571,43		0,00	0,00	0,00	28.571,43
Emilia Romagna	3.406.201,10	53,68	2.938.975,45	102.631,79	6.345.176,55	2.062.822,80	102.631,79		2,19	2,20	698,62	103.330,40
Friuli V. Giulia	3.556.322,21	54,51	2.967.561,34	83.451,29	6.523.883,55	1.503.813,17	83.451,29		5,26	5,28	1.677,96	85.129,25
Lazio	8.375.240,54	57,45	6.204.093,44	68.975,38	14.579.333,98	1.902.455,96	68.975,38		6,96	8,99	2.858,27	71.833,66
Liguria	929.622,42	50,00	929.622,42	35.724,93	1.859.244,84	897.130,71	32.491,71		0,00	0,00	0,00	32.491,71
Lombardia	14.874.939,96	65,14	7.960.225,59	71.051,82	22.835.165,55	1.503.813,17	71.051,82		5,26	5,28	1.677,96	72.729,78
Marche	18.728.999,57	83,50	3.700.331,05	97.297,61	22.429.330,62	2.043.368,29	97.297,61		13,16	13,20	4.198,09	101.495,70
Piemonte	2.324.056,05	50,00	2.324.056,05	68.429,08	4.648.112,09	1.597.121,75	68.429,08		0,00	0,00	0,00	68.429,08
Puglia	11.374.446,75	50,00	11.374.446,75	32.132,88	22.748.893,49	666.437,48	32.132,88		0,79	0,79	252,01	32.384,89
Sardegna	7.396.179,25	50,00	7.396.179,25	28.571,43	14.792.358,50	590.236,48	28.571,43		0,00	0,00	0,00	28.571,43
Sicilia	6.105.505,95	50,00	6.105.505,95	28.571,43	12.211.011,69	590.236,48	28.571,43		0,00	0,00	0,00	28.571,43
Toscana	6.243.596,71	53,19	5.494.693,92	28.571,43	11.738.290,63	894.413,69	28.571,43		0,00	0,00	0,00	28.571,43
Trento	4.583.554,98	50,00	4.583.554,98	116.918,89	9.167.109,96	2.761.157,87	116.918,89		7,78	7,80	2.481,85	119.400,74
Umbria	3.449.070,64	55,44	2.772.272,46	30.879,37	6.221.343,10	730.579,05	30.879,37		0,51	0,51	162,69	31.042,07
Valle d'Aosta	2.042.587,04	50,00	2.042.587,04	54.527,59	4.085.174,07	925.097,61	54.527,59		3,47	3,48	1.106,94	55.634,53
Veneto	37.533.841,87	50,00	37.533.841,87	190.049,57	75.067.683,74	3.547.540,37	190.049,57		20,13	20,19	6.421,54	196.471,11
Totale				1.471.428,57		30.729.185,48	1.468.195,35	31.804,65	99,70	100,00	31.804,65	1.500.000,00

Col 1 Importo del piano da delibera regionale
Col 2 Valore interventi da realizzarsi
Col 3 Importo relativo al 40%, cioè 600.000,00 Euro, ripartito in parti uguali tra tutte le Regioni e Province autonome
Col 4 Importo cofinanziamento delle Regioni e provincie autonome per l'attuazione del piano
Col 5 Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le Regioni
Col 6 Ripartizione del 30% del fondo, cioè 450.000,00 Euro, applicando le percentuali della colonna 5
Col 7 Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 2001, per finalità analoghe a quelle della legge 366/98
Col 8 Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 2001, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e province
Col 9 Ripartizione del 30% del fondo, cioè 450.000,00 Euro, applicando le percentuali della colonna 8
Col 10 Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti
Col 11 Importo complessivo del cofinanziamento delle Regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale
Col 12 Percentuale cofinanziamento sul piano
Col 13 Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%)
Col 14 Importo massimo attribuibile come contributo statale
Col 15 Importo ridefinito del piano regionale o provinciale in base al cofinanziamento dimostrato
Col 16 Importo finanziato con il riparto precedente
Col 17 Importo attribuibile nei limiti possibili
Col 18 Disponibilità: differenza tra importo da calcolo e importo atribuibile
Col 19 Percentuale relativa al cofinanziamento regionale (col 4)
Col 20 Percentuale normalizzata al 100%
Col 21 Importo derivante dall'applicazione della percentuale della colonna 20 sulle disponibilità residue
Col 22 Contributo statale complessivo in euro rideterminato assegnando le disponibilità residue

04A00467

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taxime»

Estratto decreto A.I.C. n. 469 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TAXIME, nelle forme e confezioni: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml, «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani, 22, c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 03670780158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 035068016 (in base 10) 11G63J (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «a - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: CO. LTD. Bioton stabilimento sito in Ozarow Mazowiecri - Duchnice (Poland), UL. Ozarowska 28/30 (Preparaz. polvere, inflaconamento, controlli inprocess, confez. promario con etichett. flacone); Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte - Salerno (Italia), nucleo industriale (preparaz. fiala solvente, infialamento, confezionamento finale: fiala+flacone+ f. ill. in box).

Composizione: il flacone contiene: principio attivo: Cefotaxime sodico 524 mg (pari a 500 mg di cefotaxime).

La fiala solvente contiene: eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 2 ml.

Confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035068028 (in base 10) 11G63W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «a - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: CO. LTD. Bioton, stabilimento sito in Ozarow Mazowiecri - Duchnice (Poland), UL. Ozarowska 28/30 (preparaz. polvere, inflaconamento, controlli inprocess, confez. promario con etichett. flacone); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte - Salerno (Italia), nucleo industriale (preparaz. fiala solvente, infialamento, confezionamento finale: fiala + flacone + f. ill. in box).

Composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxime g 1).

La fiala solvente contiene: eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 4 ml.

Confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035068030 (in base 10) 11G63Y (in base 32).

Forma Farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «a - nota 55» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: CO. LTD. Bioton, stabilimento sito in Ozarow Mazowiecri - Duchnice (Poland), UL. Ozarowska 28/30 (preparaz. polvere, inflaconamento, controlli inprocess, confez. promario con etichett. flacone); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte - Salerno (Italia), nucleo industriale (preparaz. fiala solvente, infialamento, confezionamento finale: fiala + flacone + f. ill. in box).

Composizione: il flacone contiene: principio attivo cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxime g 1).

La fiala solvente contiene: eccipienti: acqua P.P.I. quanto basta a 4 ml; lidocaina 1 PPC.

Confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035068042 (in base 10) 11G64B (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «a per uso ospedaliero H» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: CO. LTD. Bioton, stabilimento sito in Ozarow Mazowiecri - Duchnice (Poland), UL. Ozarowska 28/30 (preparaz. polvere, inflaconamento, controlli inprocess, confez. promario con etichett. flacone); Fisiopharma S.r.l., stabilimento sito in Palomonte - Salerno (Italia), nucleo industriale (preparaz. fiala solvente, infialamento, confezionamento finale: fiala + flacone + f. ill. in box).

Composizione: il flacone contiene: principio attivo: cefotaxime sodico g 2,096 (pari a cefotaxime g 2).

La fiala solvente contiene: eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00411

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside»

Estratto decreto n. 602 del 15 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico: TIOCOLCHICOSIDE, nella forma e confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035758010\G (in base 10), 1237XU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.p.a., stabilimento sito in Pomezia, via Campobello n. 15 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: «Tiocolchicoside» 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica. Lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00432

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina Boniscontro e Gazzoni».

Estratto decreto n. 603 del 15 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPIVACAINA BONISCONTRO E GAZZONI, nelle forme e confezioni: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml, «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale n. 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035125018 (in base 10) 11HXSU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene: principio attivo: Mepivacaina cloridrato 200 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 70 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035125020 (in base 10) 11HXSW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene: principio attivo: Mepivacaina cloridrato 100 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 80 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035125032 (in base 10) 11HXT8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene: principio attivo: Mepivacaina cloridrato 100 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 35 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035125044 (in base 10) 11HXTN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Italia, via Tiburtina n. 1040 - Roma (tutte).

Composizione: ogni fiala contiene: principio attivo: Mepivacaina cloridrato 50 mg.

Eccipienti: sodio cloruro 40 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: Mepivacaina Boniscontro e Gazzoni è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (casualgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00412

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto decreto n. 604 del 15 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CIPROXIN anche nelle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite», 14 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 026664134 (in base 10) 0TFR66 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) - Italia, via delle Groane n. 126 (completa); Bayer AG, stabilimento sito in Leverkusen Germania, Bayerwerk (fino alle compresse in bulk).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: Ciprofloxacina cloridrato monoidrato 582 mg;

eccipienti: amido di mais 73 mg; cellulosamicrogranulare 55 mg; crospovidone 30 mg; silice precipitata 5 mg; magnesio stearato 5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 6 mg; polietilenglicole 4000 2 mg; titaniobiossido (E171) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Ciproxin» 250 mg, 500 mg, 750 mg compresse rivestite e «Ciproxin» 250 mg/5ml polvere e solvente per sospensione orale:

Adulti.

«Ciproxin» è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite);

infezioni del rene e/o delle vie urinarie;

infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite;

infezioni localizzate della cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee ed articolari;

sepsi;

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici);

decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

«Ciproxin» 250 mg, 500 mg compresse rivestite e 250 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione orale: antrace inalatorio (dopo esposizione): per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione per via inalatoria di spore di Bacillus anthracis.

«Ciproxin» risulta attivo nei confronti dei seguenti germi: E.coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indolo-positivo e indolo-negativo), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamidia.

Ciproxin si è dimostrato attivo nei confronti del Bacillus anthracis (cfr. «Antrace inalatorio - ulteriori informazioni» paragrafo 5.1).

Presentano sensibilità variabile: Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium fortuitum.

Solitamente risultano resistenti: Enterococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides.

Salvo rare eccezioni, gli anaerobi sono moderatamente sensibili (per esempio Peptococcus, Peptostreptococcus) o resistenti (per esempio Bacteroides).

Ciproxin è inefficace contro il Treponema pallidum.

Bambini.

«Ciproxin» è indicato nel trattamento delle riacutizzazioni polmonari in corso di fibrosi cistica, associate ad infezione da P.aeruginosa, in pazienti pediatrici di età compresa frai i 5 e i 17 anni.

Nei pazienti pediatrici, «Ciproxin» è anche indicato nella profilassi dell'antrace inalatorio (dopo esposizione), per ridurre l'incidenza o la progressione della malattia, in seguito ad esposizione ad aerosol di spore di Bacillus anthracis.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00410

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biodermatin»

Estratto decreto n. 605 del 15 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BIODERMATIN anche nella forma e confezione: «20 mg granulato effervescente» 10 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: LA. FA.RE. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano - Napoli, via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, c.a.p. 80056, codice fiscale n. 00467860631.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «20 mg granulato effervescente» 10 bustine - A.I.C. n. 010130072 (in base 10) 09P4NS (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato effervescente.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA. FA.RE. S.r.l., lab. farm. Reggiano, stabilimento sito in Ercolano Napoli, via Sac. Ben. Cozzolino n. 77 (tutte).

Composizione: ogni bustina contiene: principio attivo: Biotina 20 mg.

Eccipienti: acido tartarico 73 mg; sodio bicarbonato 98 mg; acido citrico 12 mg; saccarosio 3,234 mg; saccarina sodica 3 mg; aroma arancio 50 mg; polivinilpirrolidone 10 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali di Biotina.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00413

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prometazina Bioprogress»

Estratto decreto A.I.C. n. 606 del 15 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PROMETAZINA BIOPROGRESS anche nelle forme e confezioni: «2% crema» tubo 20 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, c.a.p. 00165 Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 031297031\G (in base 10), 0XV3J7 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione controllo e confezionamento).

Composizione: 100 grammi.

Principio attivo: Prometazina cloridrato 2,2566 g.

Eccipienti: Macrogol cetostearil etere 10 g; vaselina bianca filante 10 g; olio di vaselina 10 g; glicerina 4 g; metile paraidrissibenzoato 0,07 g; propile paraidrossibenzoato 0,03 g; acqua 63,6434 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico locale per punture d'insetto e altri fenomeni irritativi cutanei localizzati quali rossore, bruciore, prurito ed eritema solare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alkeran»

Estratto decreto n. 601 del 5 dicembre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ALKERAN, rilasciata dalla società The Wellcome Foundation LDT, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 0NN, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna (GB), è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «5 mg compresse» 25 compresse (codice A.I.C. n. 021250016) viene autorizzata la confezione «2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse (codice A.I.C. n. 021250030).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 25 compresse film-rivestite 2 mg;

A.I.C. n. 021250030 (in base 10) 0N8HZG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: euro 5,80 (prezzo già ridotto del 7%);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità del prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation LTD, stabilimento sito in UK, Temple Hill - Dartford, Kent (tutte); Glaxo Smithkline S.p.a., stabilimento sito in Parma (Italia), strada Asolana, 68 - San Paolo di Torrile (confezionamento secondario e controlli).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: melfalan 2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 96,25 mg; crospovidone 1 mg; silice colloidale anidra 0,25 mg; magnesio stearato 0,5 mg; ipromellosa 1,8 mg; titanio biossido 0,96 mg; macrogol 400 0,24 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Alkeran» è indicato nel trattamento del: mieloma multiplo - adenocarciroma ovarico avanzato.

Da solo o con altri farmaci ha un significativo effetto terapeutico in una parte dei pazienti affetti da carcinoma mammario avanzato.

«Alkeran» è efficace nel trattamento di una parte dei pazienti affetti da policitemia vera.

«Alkeran» è stato usato come adiuvante della chirurgia nel trattamento del carciroma mammario.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 021250016 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A00466

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 779 dell'11 dicembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica della specifica del contenuto di emoagglutinina nel principio attivo relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 780 dell'11 dicembre 2003

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

modifica della specifica del contenuto di emoagglutinina nel principio attivo relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile 1 siringa pre-riempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml, sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00434

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hederix Plan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 786 del 15 dicembre 2003

Medicinale: HEDERIX PLAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia) via Cavour, 70, c.a.p. 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13) 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti e la modifica delle specifiche relative al principio attivo: edera helix-estratto fluido. Il principio attivo rimane invariato ma viene utilizzato edera helix estratto fluido 1:1 in sostituzione dell'edera helix estratto fluido 1:2 in considerazione del fatto che quest'ultimo è ottenuto per - concentrazione del primo. La quantità impiegata è diventata pertanto doppia rispetto a quella utilizzata precedentemente, pari cioè a 180 mg/supposta pertanto la composizione varia da:

principi attivi: Bromidrato neutro di codeina biidrato 10 mg (pari a 9,13 mg come sale anidro) - edera helix estratto fluido 1:2 90 mg (titolo di ederagenina › 8 mg/g;

eccipienti: Marrubio volgare estratto fluido 10,00 mg - Enula estratto fluido 10,00 mg - Iride estratto fluido 10,00 mg - Trigliceridi di acidi grassi saturi 1,470 g.

a:

principi attivi: Bromidrato neutro di codeina biidrato 10 mg (pari a 9,13 mg come sale anidro) - edera helix estratto fluido 1:1 180 mg (titolo di ederagenina › 4 mg/g.

eccipienti: trigliceridi di acidi grassi saturi 1,410 g.

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 007645070 - «Bambini supposte» 10 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 790 del 15 dicembre 2003

Medicinale: HEDERIX PLAN.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede - Pavia, via Cavour, 70, c.a.p. 27035, Italia, codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti e la modifica delle specifiche relative al principio attivo e al prodotto finito.

La composizione varia da:

principi attivi: bromidrato neutro di codeina biidrato 0,60 g (pari a 0,548 g come sale anidro - edera helix tintura idroalcoolica 1:10 45g (titolo in ederagenina = 0,4mg/g);

eccipienti: marrubio volgare estratto fluido 20,00 g - enula estratto fluido 20,00 g - iride estratto fluido 5,00 g - acqua depurata F.U. 6,90 g - alcool etilico F.U. 2,50 g,

a:

principi attivi: bromidrato neutro di codeina biidrato 0,60 g (pari a 0,548 g come sale anidro) edera helix estratto fluido 1:1 4,5g (titolo in ederagenina = 4 mg/g);

eccipienti: Tween 20 0,1 g - Metile p-idrossibenzoato 0,1 g - acqua depurata 94,7 g.

Si precisa che trattasi di una variazione quali-quantitativa dei soli eccipienti e non del principio attivo come invece potrebbe sembrare dalla tabella sopra riportata. Infatti la tintura idroalcoolica 1:10 è una semplice diluizione dell'estratto fluido 1:1 con alcool a 60°. È stato infatti impiegato un estratto fluido di edera helix (E:D=1:1) con un titolo in ederagenina pari a 10 volte quello della tintura: =4mg/g; pertanto la quantità impiegata è diventata pari ad un decimo di quella della tintura: 4,5g/100 mg.

Cambiano ovviamente le specifiche del principio attivo, cambia la specifica del titolo in ederagenina che da 0,4 mg/g varia a 4 mg/g al fine di mantenere invariata la quantità in ederagenina occorre conseguentemente ridurre la quantità impiegata di 10 volte (da 45 g a 4,5 g). Di conseguenza cambiano anche le specifiche del prodotto finito.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 007645056 - 1 flacone gocce OS 30 ml.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazioni della confezione come di seguito indicata:

A.I.C. n. 007645056 - «0,60 g/30 ml + 4,5 g/30 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00417 - 04A00428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omniscan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 788 del 15 dicembre 2003

Medicinale: OMNISCAN.

Titolare A.I.C.: Amersham Health S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei giardini, 7 c.a.p. 20121, Italia, codice fiscale n. 01778520302.

Variazione A.I.C.: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'estensione del periodo di validità da 24 mesi a 3 anni relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028993057 - 0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconi 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pyralvex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 789 del 15 dicembre 2003

Medicinale: PYRALVEX.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Panzini, 13, c.a.p. 20145, Italia, codice fiscale n. 11116290153.

Variazione A.I.C.: modifica degli eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principi attivi invariati;

eccipiente:

da: alcool etilico 60% vol.

a: alcool etilico 59,5% v/v,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 005268038 - gocce 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 - gocce 30 ml (sospesa).

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 005268038 - gocce 10 ml varia a: «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» un flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 005268040 - gocce 30 ml (sospesa) varia a: «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» un flacone da 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «gocce 30 ml (A.I.C. n. 005268040), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide-5-mononitrato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 792 del 15 dicembre 2003

Medicinale: ISOSORBIDE-5-MONONITRATO.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale G. Richard, 7 c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 11654150157.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti. Modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

per la confezione: A.I.C. n. 033460015\G - «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

Principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio 60,00 mg, saccarosio 46,20 mg, amido di mais 13,80 mg, gomma lacca 5,85 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 1,20 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 1,20 mg, talco 11,75 mg, gelatina q.s. 100%, titanio diossido (E 171) 2%;

a: lattosio 60,00 mg, saccarosio 19,25 mg, amido di mais 5,75 mg, gomma lacca 13,65 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 0,45 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,45 mg, talco 11,8 mg, gelatina q.b. a 100%, titanio diossido (E 171) 2,0%.

Per la confezione: A.I.C. n. 033460027\G - «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

Principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio 120,00 mg, saccarosio 92,40 mg, amido di mais 27,60 mg, gomma lacca 11,70 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 2,40 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 2,40 mg, talco 23,50 mg, gelatina q.s. 100%, titanio diossido (E 171) 2%;

a: lattosio 120,00 mg, saccarosio 38,5 mg, amido di mais 11,5 mg, gomma lacca 27,3 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 0,9 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 0,9 mg, talco 23,6 mg, gelatina q.b. a 100%, titanio diossido (E 171) 2,0%.

Per la confezione: A.I.C. n. 033460039\G - «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato.

Principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: lattosio 180,00 mg, saccarosio 69,30 mg, amido di mais 20,70 mg, gomma lacca 17,55 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 11,55 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 21,60 mg, talco 19,30 mg, gelatina q.s. 100%, titanio diossido (E 171) 2%;

a: lattosio 180,00 mg, saccarosio 57,75 mg, amido di mais 17,25 mg, gomma lacca 40,95 mg, copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 1,35 mg, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 1,35 mg, talco 35,4 mg, gelatina q.b. a 100%, titanio diossido (E 171) 2,0%.

Vengono inoltre approvate le conseguenti modifiche del processo produttivo del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Altan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 794 del 15 dicembre 2003

Medicinale: ALTAN.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza - Milano, via Valosa di Sopra, 9, c.a.p. 20052, Italia, codice fiscale n. 01618550121.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

7. Modifica del peso dello strato di copertura delle compresse o dell'involucro delle capsule.

8. Modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione; Produzione presso laboratorio farmacologico milanese S.p.a. e confezionamento presso Farmaceutici Formenti S.p.a. in sostituzione dell'officina farmaceutica Rottapharm S.r.l. attualmente autorizzata sia per la produzione che per il confezionamento. Il rilascio del lotto rimane presso l'officina Rottapharm S.r.l.

E conseguenti:

modifica secondaria del processo di produzione del medicinale. L'attuale procedimento di rivestimento gastroresistente (in soluzione di acetone) viene sostituito con quello effettuato (in sospensione acquosa). Sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente. Viene modificato il rivestimento della compressa:

da: idrossipropilmetilcellulosa ftalato 16.000 mg - gliceridi semisintetici 2,000 mg a: copolimero dell'acido metacrilico 20,000 mg - trietilcitrato 4,732 mg - sodio idrossido 2,000 mg - talco 0,268 mg.

Modifica del peso dello strato di rivestimento delle compresse. Viene quindi modificato il peso totale di una compressa rivestita che varia da 238,00 mg a 247,00 mg e modifica della composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario. Il materiale del condizionamento primario varia da PVC-AL a PVC/PE/PVDC-AL relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026419010 - 20 compresse 30 mg.

È inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 026419010 - «30 mg compressa rivestita con film» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flussorex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 797 del 15 dicembre 2003

Medicinale: FLUSSOREX.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, 33, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00738630151.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 5 anni a 2 anni,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026949026 - «500 mg/4ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 026949040 - «1000 mg/4ml soluzione iniettabile» 3 fiale 4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arial»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 800 del 18 dicembre 2003

Medicinale: ARIAL.

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino,12-12/A, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 00791570153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027891112 - «Diskus» polvere per inalazione 28 dosi 50 mcg varia a: «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 28 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 027891124 - «Diskus» polvere per inalazione 60 dosi 50 mcg varia a: «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 60 dosi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"Diskus" polvere per inalazione 28 dosi 50 mcg» (A.I.C. n. 027891112), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 805 del 18 dicembre 2003

Medicinale: FUROSEMIDE.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia laboratories s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese - Milano, via Cavour, 41/43, c.a.p. 20026 - Italia, codice fiscale n. 01233940467.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione della confezione, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 030062018\G - 5 fiale 20 mg/2 ml varia a: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 030062020\G - 10 fiale 20 mg/2 ml varia a: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

A.I.C. n. 030062032\G - 50 fiale 20 mg/2 ml varia a: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

A.I.C. n. 030062044\G - 100 fiale 20 mg/2 ml varia a: «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 815 del 18 dicembre 2003

Medicinale: SAMILSTIN.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, Largo Umberto Boccioni, 1 - c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale n. 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027284052 - 5 fiale 1 ml (mg 0,05/ml) SC IV varia a: «0,05 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027284064 - 5 fiale 1 ml (mg 0,1/ml) SC IV varia a: «0,1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027284076 - 3 fiale 1 ml (mg 0,5/ml) SC IV varia a: «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 027284088 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 5 ml varia a: «1 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00436

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Angizem»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 816 del 18 dicembre 2003

Medicinale: ANGIZEM.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2 - Italia, codice fiscale n. 02301090169.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025280037 - «50 mg/5ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 5 flaconi +5 fiale varia a: «50 mg/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale polvere +5 fiale solvente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tildiem»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 817 del 18 dicembre 2003

Medicinale: TILDIEM.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38 - c.a.p. 20154 Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025278045 - «100 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi varia a: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconi (sospesa);

A.I.C. n. 025278084 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale varia a: «50 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 fiale + 5 fiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «100 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi (A.I.C. n. 025278045), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00435

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ubimaior»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 836 del 23 dicembre 2003

Specialità medicinale: UBIMAIOR.

«10 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 025228014;

«50 mg capsule rigide» 14 capsule - A.I.C. n. 025228053;

«50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 025228065.

Società: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: revoca provvedimento n. 600 del 27 ottobre 2003 di richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Il provvedimento n. 600 del 27 ottobre 2003 di richiesta prolungamento smaltimento scorte pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2003 con il quale «i lotti delle confezioni della specialità Ubimaior, 40 compresse 10 mg - A.I.C. n. 025228014, Ubimaior «50» 14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 025228053, Ubimaior, «50» 10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 025228065, prodotti anteriormente all'11 agosto 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 263 del 16 giugno 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dall'8 febbraio 2004», è revocato a decorrere dal 27 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00465

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al merito dell'Esercito

Croce di bronzo

Con decreto 18 dicembre 2002 è conferita la seguente ricompensa al Col. Alessandro Morello, nato il 15 settembre 1956 a Roma:

Con la seguente motivazione: «Comandante della task force "Sauro" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest impiegata nel contesto dell'operazione «Joint guardian» in Kosovo, si è posto quale ufficiale superiore di elevatissimo profilo professionale ed umano, che ha operato costantemente con perizia, competenza ed esemplare stile militare. Grazie all'assidua azione di stimolo, di correzione e di indirizzo, il proprio reparto ha espresso da subito, ma soprattutto nell'operazione «Resolve III» di movimento e rischieramento di truppe cingolate, un'elevatissima capacità operativa ed è stato possibile affidargli, con certezza di successo, anche compiti molto delicati. In particolare, ha evidenziato una capacità di comando eccezionale ed uno spessore umano e professionale di spicco che gli hanno consentito di pianificare e condurre con immediata risposta e con brillanti risultati tutte le attività previste proiettando un'immagine di efficienza su tutta la forza di stabilizzazione ed in particolare sul contingente nazionale. Per tutte le attività svolte ha ricevuto il plauso e l'apprezzamento del comandante della KFOR che ha sottolineato l'eccellente e superba qualità del lavoro realizzato.

Ufficiale che con tratto raffinato e con comportamento esemplare ha contribuito in misura determinante al successo della missione e ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale del teatro Kosovaro». — Pec (Kosovo), 3 luglio 2000 - 2 novembre 2000.

04A00416

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica del decreto 3 maggio 2001 di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica e di approvazione della convenzione alla società ASM Terni S.p.a. per il comune di Terni.

Con decreto del 19 dicembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha modificato il decreto 3 maggio 2001 di concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, e di approvazione della convenzione, alla Società ASM Terni S.p.a. per il comune di Terni.

04A00414

Voltura della concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni dalla società Enel distribuzione S.p.a. alla società ASM Brescia S.p.a.

Con decreto del 19 dicembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha volturato la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, dalla società Enel distribuzione S.p.a. alla società ASM Brescia S.p.a., nei seguenti comuni in provincia di Brescia: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Botticino, Capovalle, Casto, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Idro, Lavenone, Limone sul Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mazzano, Mura, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Preseglie, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Rezzato, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

04A00415

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «BPV Vita S.p.a.», in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota dell'8 gennaio 2004, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 la modifica statutaria deliberata in data 16 dicembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «BPV Vita S.p.a.». Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale dell'impresa da € 42.600.000 a € 57.600.000.

04A00468

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

n. 672 del 6/10/03

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
140-BO	Frassina Gianfranco	Bologna	1	—

n. 716 del 23/10/03

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
166-BO	Tozzi Giancarlo	Bologna	2	—

n. 901 del 23/12/03

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
202-BO	Nostini Romano	Bologna	4	—

n. 915 del 30/12/03

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
221-BO	Tarozzi Renato	Bologna	2	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

04A00464

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401019/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.